

VALUTAZIONE DEGLI ALBERI – ALLEGATO NAZIONALE

1. CONTESTO NAZIONALE

1.1. In Italia l'attività di valutazione della stabilità degli alberi è molto diffusa, verosimilmente con migliaia di operatori ed è subordinata al possesso dei requisiti di firma legale (autorizzata) del documento che la descrive.

2. LEGISLAZIONE

Secondo il parere legale, in Italia la giurisprudenza prevalente indica che le conseguenze derivanti dall'adozione di tale norma hanno ripercussioni non solo sul piano tecnico ma anche su quello giuridico.

In particolare, sul piano tecnico, è fondamentale preservare l'unicità del processo di valutazione dell'impianto, senza la divisione/dicotomia tra base e avanzata, in quanto l'atto peritale è unico. Inoltre, tale divisione sancirebbe (almeno in Italia) la definitiva distinzione tra analisi visiva e strumentale, con un primato della seconda sulla prima, perché definita di "livello superiore", quando in realtà non può essere eseguita senza la precedente; ovvero la fase visiva, eventualmente seguita (a insindacabile giudizio del professionista) dalla seconda, strumentale.

Infine, i risultati ottenuti dalla tabella evidenziano anche l'enfasi posta sulla valutazione del rischio delle popolazioni arboree piuttosto che sulla valutazione della pericolosità dei singoli alberi, a differenza di quanto avviene in Italia.

In particolare, in Italia, la redazione di una perizia relativa alla valutazione degli alberi e, in generale, della fitologia è riservata esclusivamente ai Dottori Agronomi e Forestali di competenza, per il criterio di riservatezza legale in materia di competenze professionali.

Tale riserva legale risulta evidente dall'esame delle leggi applicabili e dagli arresti giudiziari che si sono susseguiti gradualmente nel tempo, come gli interventi del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (CONAF).

In particolare, sussiste una priorità esclusiva, attribuita al Dottore Agronomo o Dottore Forestale di competenza, per quanto riguarda la valutazione della stabilità delle piante e la redazione delle relative relazioni.

VALUTAZIONE DEGLI ALBERI – ALLEGATO NAZIONALE

In particolare, la professione di Dottore Agronomo/Forestale è regolata dalla seguente normativa:

- R.D. 25.11.1929, numero 2248, con cui viene definita la professione di “Dottore in Scienze Agrarie”;
- L. 3/1976, cd. Legge professionale e ss. mod. (L.152/1992 su modifiche ed integrazioni e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione) con la quale viene disciplinato l'“Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”;
- D.P.R. 350/1981 Regolamento di esecuzione della legge professionale e ss. modifiche, intervenute con l'emanazione del D.P.R. 328/2001, sui requisiti per l'ammissione all'esame di Stato ed inoltre D.P.R. 169/2005, sul riordino del sistema elettorale e composizione degli organi;
- D.P.R. 137/2012 sulla Riforma degli ordini professionali, emesso a norma della legge 148/2011, di conv. del d.l. 138/2011.

Nel quadro normativo di riferimento vi sono poi i regolamenti e circolari emessi dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF) che attuano le norme primarie (1/2013 obbligo assicurativo, 2/2013 codice deontologico, 3/2013 obbligo di formazione professionale continua ecc.).

Quanto poi alle competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è la legge n. 3/1976, all'articolo 2, ad individuarle in maniera espressa.

Per quanto qui di interesse, tra le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, viene stabilito che: “1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

i) i lavori e gli incarichi riguardanti **la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica**, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti” (art. 2, comma 1, lett. i, L. 3/1976).

In relazione alle competenze degli Agronomi e Dottori Forestali, si è espresso il Consiglio di Stato, il quale ha rilevato che “L'art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, recante il nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, relativo alla individuazione delle attività professionali consentite agli iscritti all'Albo, a seguito di superamento dell'esame di Stato di abilitazione, abilita tale professionista ad effettuare interventi di studio, progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, misura, stima,

VALUTAZIONE DEGLI ALBERI – ALLEGATO NAZIONALE

contabilità e collaudo di diverse opere anche relative a costruzioni rurali” (Cons. Stato, sez. V, 17.01.2013, n. 263).

Ed ancora che “L’agronomo opera prevalentemente nell’ambiente rurale con particolari applicazioni anche in ambiti urbani e, più in particolare, applica le proprie competenze tecniche per guidare gli interventi dell’uomo sui fattori che determinano qualità e quantità della produzione agricola e zootecnica, oppure può interessarsi anche degli aspetti economici ed ecologici legati all’ambiente urbano ed extra-urbano” (Cons. Stato, sez. V. 30.06.2014, n. 3266).

Specificando meglio l’attività di difesa fitoiatrica, è opportuno precisare che la suddetta attività riguarda la corretta gestione degli alberi e la valutazione della loro sicurezza affinché non possano arrecare danno a persone e/o cose. Tale attività passa immancabilmente attraverso una perizia fitostatica che, secondo le norme della suddetta legge, può essere redatta esclusivamente dal Dottore Agronomo e/o dal Dottore Forestale, contenente la valutazione dei pericoli e dei rischi connessi alla presenza dell’albero stesso, indicando al contempo gli interventi necessari per la sua messa in sicurezza al fine di evitare, ad esempio, la caduta dell’albero stesso o di parti di esso.

Inoltre, la valutazione della pericolosità dell’albero deve prevedere l’impiego, ove necessario, di idonei strumenti diagnostici e di tecnici altamente professionali.

Si ribadisce che lo svolgimento di questa specifica attività deve essere considerato, come in effetti è, di esclusiva competenza degli iscritti all’albo dei Dottori Agronomi/Forestali e di qualsiasi altro soggetto privo dei necessari requisiti, come imposto dalla suddetta normativa di settore.

Inoltre, l’elaborato europeo prevede l’introduzione di una “classe incerta” per gli alberi che non rientrano nelle classi di propensione al cedimento previste. Il rischio concreto è che, lungo questa strada, tutti possano diventare valutatori potendo anche utilizzare, di fronte a un albero di difficile classificazione, la scorciatoia del “non so come valutarlo e quindi non mi assumo alcuna responsabilità” legalizzata, creando un vuoto legislativo civile e penale devastante sull’albero catalogato come tale. Ciò costituisce a tutti gli effetti una mancata esecuzione dell’incarico affidato, arrecando un danno al committente, creando un vuoto

VALUTAZIONE DEGLI ALBERI – ALLEGATO NAZIONALE

devastante in termini di responsabilità sull'albero sottoposto a verifica: in altre parole, in caso di danno/crollo, chi è il responsabile della valutazione effettuata su quell'albero? Il Cliente/gestore o l'Esperto?

2. – Nell'ambito più generale della fitoiatria delle piante ornamentali, si inserisce, quindi, l'attività specifica di valutazione di stabilità degli alberi, che si caratterizza quale metodo tecnico di analisi e consiste in una pratica ispettiva di indagine per l'individuazione di difetti strutturali e patologie degli alberi, ovvero del loro stato di alterazione rispetto ad una situazione di normalità.

Questa specifica attività al giorno d'oggi è sempre più richiesta dalla pubblica amministrazione e dagli enti privati che possiedono alberi, considerati beni, per loro natura, potenzialmente pericolosi.

Anche la valutazione di stabilità degli alberi, compreso lo specifico metodo della valutazione della stabilità visiva (cd. VTA), è un'attività professionale, in quanto applicazione della fitoiatria, che tale è definita dalla L. n. 3/1976, ed in quanto in essa si riuniscono l'aspetto intellettuale, quello del rigore tecnico, quello attinente alla responsabilità personale del professionista e, infine, quello deontologico.

Essendo un'attività professionale, che si svolge nell'ambito della fitoiatria, è pertanto competenza esclusiva dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, così come stabilito dalla L. n. 3/1976 e chiarito dal Consiglio di Stato, il quale ha sostenuto che “se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti nella legge medesima... sussiste una forza di privativa per lo svolgimento delle attività tipizzate...”, (Consiglio di Stato parere della Sez. II del 29 gennaio 1997, contenente richiami al precedente della Sez. IV giurisdizionale, n. 1087 dell'8 ottobre 1996).

In un tale contesto, alla Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 441/2000) non è apparsa irragionevole la delimitazione delle competenze professionali degli agrotecnici, così come operata dal legislatore.

La Corte ha precisato che la garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale od indistinta libertà di svolgere qualunque attività professionale, in quanto spetta al legislatore fissare limiti e condizioni in vista della tutela di altri interessi meritevoli e, in particolare, di

VALUTAZIONE DEGLI ALBERI – ALLEGATO NAZIONALE

valutare i requisiti di adeguata preparazione che occorrono per esercitare un'attività professionale.

Tale decisione della Corte ha poi trovato successiva conferma anche nella normativa comunitaria sulla materia [1][2].

3. – In Italia le attività di Tree Assessment sono ricomprese nelle competenze professionali degli iscritti al CONAF, il quale è un Ordine professionale, di area agronomica, in cui vi sono esplicite competenze in ambito fitopatologico.

Le attività professionali previste come competenze del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale dalla Legge professionale sono numerose e toccano i più svariati campi. I settori di competenza riguardano ambiti giuridicamente tutelati quali il diritto all'ambiente, connesso alla trasformazione del paesaggio ed alla difesa degli ecosistemi, la tutela della salute connessa alla certificazione degli alimenti tramite il controllo dei processi di produzione e di trasformazione.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) rappresenta l'Ordine Nazionale, consistente in un ente pubblico non economico, che rappresenta la categoria professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali in Italia.

Il CONAF si occupa di promuovere l'interesse pubblico, la qualità dell'esercizio delle professioni agronomiche e forestali, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei suoi iscritti. Inoltre, il CONAF svolge funzioni di vigilanza e disciplina sull'attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, garantendo che l'esercizio delle professioni avvenga nel rispetto delle norme deontologiche, della legge e degli interessi della collettività.

Tra le attività del CONAF rientrano anche l'emanazione di linee guida e orientamenti tecnici, la promozione di attività di ricerca e sviluppo nel settore agronomico e forestale e la partecipazione a programmi e progetti a livello nazionale ed europeo.

VALUTAZIONE DEGLI ALBERI – ALLEGATO NAZIONALE

Nel nostro ordinamento vige il codice di deontologia professionale degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (che è stato adottato dal CONAF con Delibera di Consiglio n.185 del 13 giugno 2013).

La sezione II contiene norme di comportamento generali e particolari tratte da regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per l'aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio e integra i principi generali dell'Ordinamento professionale.

Nella sezione II sono rinvenibili una serie di doveri fondamentali ed irrinunciabili come:

- Il dovere di legalità (Art. 6)

“L'iscritto all'Albo esercita la propria attività nel rispetto delle Leggi dello Stato e dei principi dell'ordinamento nazionale e sovranazionale e impronta la sua azione ai principi di autonomia professionale, di personalità della prestazione, di responsabilità, di decoro della professione, di competenza e trasparenza”.

Come si legge, alla luce del dettato normativo impedisce l'applicabilità di criteri tecnici in contrasto con le linee regolamentari dettate dal CONAF.

Si evidenzia che tali problematiche non potranno essere, inoltre, superate neppure facendo appello allo schermo della persona giuridica incaricata della valutazione, in quanto il codice deontologico prevede il dovere di personalità della prestazione (Art. 8).

In particolare, il documento approvato dal CONAF del 27 aprile 2007 e comunicato con nota prot. 1788/2007, regola la competenza professionale esclusiva dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di difesa fitoiatrica e di valutazione di stabilità degli alberi.

Il documento stesso descrive anche cosa debba intendersi per attività fitoiatrica.

In particolare, la fitoiatria è una disciplina che identifica l'insieme delle tecniche e procedure per la cura e la difesa degli organismi vegetali, dovendo essere intesa come lo studio e l'applicazione dei metodi di cura, lotta e prevenzione delle malattie delle piante.

VALUTAZIONE DEGLI ALBERI – ALLEGATO NAZIONALE

Tale attività può essere suddivisa in diverse fasi:

- diagnostica: analisi dei sintomi con cui la malattia della pianta si manifesta;
- prognostica: previsione dell'evolversi della patologia riscontrata;
- di prescrizione: definizione degli interventi finalizzati alla cura della pianta o alla risoluzione del problema riscontrato;
- di applicazione: delle prescrizioni rivolte al mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza delle piante.

Gli standard indicati dal tavolo europeo non sono in linea con gli orientamenti tecnici del CONAF e, pertanto, questi parametri del progetto Erasmus+ "TeST - Technical Standards in Tree Work" non potranno trovare attuazione in Italia. Si tratta, infatti, di indicazioni tecniche (prive di primato legislativo) che si pongono in contrasto con la regolamentazione nazionale e comunitaria sulla materia.

Infatti, le semplificazioni tecniche individuate dal "tavolo europeo" sono in contrasto con le citate norme europee e nazionali.

In sintesi, l'attuale formulazione dello standard sul tree assessment, così come proposto dal tavolo tecnico del progetto Erasmus+ "TeST - Technical Standards in Tree Work", rischia di introdurre figure di valutatori con un basso grado di competenza e formazione e quindi deresponsabilizzati. Tutto questo sarebbe in contrasto con le norme sulla materia, vigenti sia in Italia che a livello europeo, le quali impongono come visto, criteri tecnici per le valutazioni sugli alberi ed un sistema di responsabilità dei soggetti investiti delle valutazioni fitoiatriche, i quali devono essere necessariamente iscritti in appositi albi professionali.

Appaiono infatti chiari i limiti applicativi dello standard sul "Tree Assessment" proposto dal tavolo europeo, non in linea come le norme italiane e comunitarie di settore, atteso che la cura degli alberi va inserita nel più vasto ambito della protezione dell'ambiente, del paesaggio e della salute ed incolumità pubblica.

Alla luce di tali rilievi si invitano i rappresentanti degli altri paesi riuniti in questo tavolo, a prendere in considerazione i profili di inapplicabilità degli standard individuati dal progetto Erasmus+ "TeST - Technical Standards in Tree Work", in quanto il contrasto con le citate norme italiane e comunitarie comporterebbe per gli operatori sul territorio italiano l'emissione di sanzioni disciplinari e responsabilità civile per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei canoni professionali imposti dalle citate leggi sulla materia, oltre che sanzioni

VALUTAZIONE DEGLI ALBERI – ALLEGATO NAZIONALE

penali per coloro che intendano esercitare abusivamente la professione di dottore agronomo e/o forestale [3].

[1] Questa decisione della Corte costituzionale italiana è in linea con quanto disposto successivamente dalla Comunità Europea in materia di regolamentazione delle professioni (V. **direttiva 2018/958 del 28.6.2018 e direttiva 2006/123 del 12.12.2006** - “Bolkestein”). Obiettivo delle direttive è valutare, prima della modifica di norme esistenti o prima dell'introduzione di nuove norme, la proporzionalità di eventuali restrizioni all'accesso e all'esercizio di una professione, regolamentata in via diretta, ma anche in via indiretta mediante l'attribuzione del potere regolamentare agli ordini professionali, ai quali, la Comunità Europea riconosce la valenza **di organismi di “interesse pubblico”** e questo, al fine di evitare che i principi di “liberalizzazione economica e concorrenza” siano perseguiti nel rispetto dei diritti dei singoli (la direttiva assicurando, art. 1, “un **elevato livello di tutela dei consumatori**”. La necessità di assicurare la qualità del servizio e la tutela del consumatore è posta a base di norme che riguardano le assicurazioni e le garanzie in caso di responsabilità professionali; le comunicazioni commerciali e la pubblicità - sempre ammessa se informativa, con limiti purché non discriminatori, proporzionati, imposti da motivi imperativi di interesse generale).

[2] Il diritto comunitario, infatti, tutela il paesaggio. Precisamente nella **Convenzione Europea del Paesaggio Firenze 20 Ottobre 2000** si stabilisce all'art 5 che l'UE riconosce “il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità” e stabilisce ed attua le politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;”

All'art 6 poi specifica espressamente che: “A Sensibilizzazione.

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B Formazione ed educazione.

Ogni Parte si impegna a promuovere :

a) la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;

b) dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;

c) degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia , la sua gestione e la sua pianificazione.

C Individuazione e valutazione

Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

a) i individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;

ii analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;

iii seguirne le trasformazioni;

b) valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.

VALUTAZIONE DEGLI ALBERI – ALLEGATO NAZIONALE

2 I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi."

La normativa europea pertanto ribadisce che devono esserci degli specialisti nel settore agronomico e forestale della tutela del paesaggio, ai quali affidare la responsabilità della tutela del territorio.

[3] «Art. 348 codice penale (Esercizio abusivo di una professione) - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

3. COMMENTS TO THE GENERAL STANDARD

Materia estremamente complessa che in Italia è attualmente al centro di ampi dibattiti ed evoluzioni.



**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.